

Santa Maria Maggiore, 18 luglio 2026

ORDINANZA SINDACALE N. 23/2026

OGGETTO: MISURE TEMPORANEE E URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI DI ACQUA POTABILE E IL DIVIETO DEGLI USI IMPROPRI DELLA RISORSA IDRICA SUL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- il perdurare delle elevate temperature, la scarsità delle precipitazioni e il significativo aumento delle presenze connesso alla stagione estiva stanno determinando un rilevante incremento dei consumi di acqua potabile sul territorio comunale;
- tale situazione ha già prodotto criticità nell'erogazione del servizio idrico, con cali di pressione e possibili interruzioni, in particolare nella frazione di Crana;
- l'Amministrazione comunale sta seguendo con la massima attenzione l'evolversi della situazione, in costante raccordo con Idrablu S.p.A., gestore del servizio idrico integrato, impegnato nell'attuazione degli interventi di propria competenza;
- con avviso del 9 luglio 2026 e con successiva comunicazione del 17 luglio 2026 la cittadinanza, i villeggianti, le strutture ricettive e le attività economiche sono stati invitati a un uso responsabile e strettamente necessario dell'acqua potabile;

RILEVATO che la persistente criticità rende necessario adottare misure immediatamente efficaci, uniformi e temporanee, al fine di tutelare la disponibilità della risorsa per gli usi alimentari, domestici e igienico-sanitari e di ridurre il rischio di ulteriori disservizi;

CONSIDERATO che la sola attività di sensibilizzazione, pur indispensabile, non appare allo stato sufficiente a garantire il contenimento dei consumi non essenziali e la continuità dell'approvvigionamento idrico;

DATO ATTO che la situazione descritta presenta carattere esclusivamente locale e richiede un intervento contingibile e urgente, proporzionato alla gravità della criticità e limitato al periodo strettamente necessario al suo superamento;

RITENUTO pertanto necessario disporre, sull'intero territorio comunale e con particolare riguardo alle aree maggiormente esposte, il temporaneo divieto di utilizzo dell'acqua potabile per finalità diverse da quelle alimentari, domestiche, igienico-sanitarie e comunque strettamente essenziali;

VISTO l'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

VISTI gli articoli 98 e 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di risparmio idrico, eliminazione degli sprechi, riduzione dei consumi e salvaguardia della risorsa acqua;

VISTI l'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 267/2000, la legge 24 novembre 1981, n. 689, la legge 7 agosto 1990, n. 241, lo Statuto comunale e la restante normativa vigente in materia;

ORDINA

Art. 1 – Ambito di applicazione e durata

1. A decorrere dalla pubblicazione della presente ordinanza e sino alla cessazione della criticità idrica, da dichiararsi con apposito provvedimento, e comunque non oltre il 30 settembre 2026, salvo proroga motivata, chiunque utilizzi, a qualsiasi titolo, acqua proveniente dal pubblico acquedotto nel territorio del Comune di Santa Maria Maggiore è tenuto a limitarne l'impiego agli usi alimentari, domestici, igienico-sanitari e agli altri usi strettamente essenziali.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano a residenti, domiciliati, villeggianti, proprietari e conduttori di immobili, titolari di utenze, strutture ricettive, pubblici esercizi, attività economiche, associazioni ed enti, pubblici e privati.

Art. 2 – Divieti temporanei

1. Per tutta la durata di efficacia della presente ordinanza è vietato utilizzare acqua potabile proveniente dal pubblico acquedotto per:

- a) l'irrigazione e l'annaffiatura di giardini, prati, orti, aiuole e aree verdi, pubbliche o private, salvo l'impiego di acqua non potabile legittimamente raccolta o approvvigionata;
- b) il lavaggio di autoveicoli, motoveicoli, cicli, camper, natanti e altri mezzi, fatta eccezione per gli impianti professionali muniti di sistemi di recupero e riciclo dell'acqua;
- c) il lavaggio di cortili, piazzali, marciapiedi, facciate, vialetti, strade e altre superfici esterne, salvo inderogabili esigenze di igiene pubblica o di sicurezza;
- d) il riempimento, il rabbocco o il ricambio dell'acqua di piscine e vasche private, nonché l'alimentazione di fontane ornamentali e giochi d'acqua privi di sistemi di ricircolo;
- e) l'utilizzo mediante giochi, spruzzi, impianti ludici, docce esterne non indispensabili e altre attività ricreative che comportino dispersione della risorsa;
- f) il prelievo dalle fontane pubbliche mediante serbatoi, cisterne o contenitori di rilevante capacità, salvo preventiva autorizzazione per comprovate esigenze essenziali;
- g) ogni altro uso improprio, superfluo o comunque non riconducibile alle esigenze alimentari, domestiche, igienico-sanitarie o strettamente essenziali.

Art. 3 – Esclusioni e deroghe

1. I divieti di cui all'articolo 2 non si applicano agli utilizzi indispensabili per:

- a) le attività antincendio, di protezione civile, di soccorso e di pubblica sicurezza;
- b) le esigenze sanitarie, socio-assistenziali e di igiene pubblica non differibili;
- c) l'abbeveraggio e la tutela del benessere degli animali;
- d) le operazioni del gestore del servizio idrico necessarie alla conduzione, manutenzione, riparazione e messa in sicurezza della rete e degli impianti;
- e) le attività produttive per le quali l'impiego di acqua potabile costituisca elemento essenziale e non sostituibile del ciclo di lavorazione, limitatamente ai quantitativi strettamente necessari e con l'adozione di ogni misura utile a ridurre i consumi.

2. Eventuali ulteriori deroghe, eccezionali e temporanee, possono essere autorizzate dal Sindaco, previa motivata istanza dell'interessato e acquisizione, ove necessaria, del parere tecnico del gestore del servizio idrico e degli uffici comunali competenti.

Art. 4 – Misure di contenimento e raccomandazioni

1. Ferme restando le prescrizioni vincolanti contenute negli articoli precedenti, tutta la popolazione è invitata ad adottare ogni comportamento utile a contenere i consumi e a prevenire gli sprechi, in particolare:

- a) riducendo la durata delle docce e chiudendo i rubinetti durante le operazioni che non richiedono un flusso continuo;
- b) utilizzando lavatrici e lavastoviglie esclusivamente a pieno carico;
- c) verificando e riparando tempestivamente perdite, gocciolamenti e malfunzionamenti degli impianti privati;
- d) riutilizzando, ove possibile e in condizioni di sicurezza, acqua non potabile per gli usi consentiti;
- e) informando tempestivamente Idrablu S.p.A. e il Comune in presenza di perdite visibili sulla rete o di anomalie rilevanti nell'erogazione.

2. I gestori delle strutture ricettive, dei pubblici esercizi e delle attività economiche sono invitati a informare ospiti, clienti e utenti delle misure in vigore e ad adottare specifiche modalità organizzative per la riduzione dei consumi.

Art. 5 – Vigilanza e sanzioni

1. La Polizia Locale e gli altri organi di polizia e vigilanza competenti sono incaricati di verificare l'osservanza della presente ordinanza.
2. Salvo che il fatto costituisca violazione più grave prevista dalla legge, l'inosservanza delle disposizioni vincolanti della presente ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 267/2000, con applicazione delle disposizioni della legge n. 689/1981.
3. Restano ferme le ulteriori responsabilità civili, amministrative e penali eventualmente derivanti dalla condotta posta in essere, nonché l'obbligo di risarcire gli eventuali danni cagionati alla rete o al servizio.

Art. 6 – Efficacia, pubblicità e comunicazioni

1. La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è pubblicata all'Albo pretorio online, sul sito istituzionale del Comune e mediante ogni ulteriore forma di diffusione ritenuta utile per assicurarne la più ampia conoscenza.
2. La presente ordinanza è trasmessa, per quanto di rispettiva competenza e per opportuna conoscenza, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo del Verbano Cusio Ossola, a Idrablu S.p.A., all'ASL VCO – Dipartimento di Prevenzione, al Comando Stazione Carabinieri di Santa Maria Maggiore, alla Polizia Locale, agli uffici comunali competenti e alle associazioni di categoria delle strutture ricettive e delle attività economiche.
3. Gli uffici comunali e Idrablu S.p.A., ciascuno per le proprie competenze, assicurano il monitoraggio dell'evoluzione della criticità e segnalano tempestivamente ogni elemento utile ai fini della modifica, proroga o revoca delle presenti misure.

Art. 7 – Mezzi di impugnazione

1. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente.

IL SINDACO

Prof. Claudio Cottini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

